

Ministero dell'Istruzione e del Merito



Istituto Comprensivo di Villa di Serio

Via Dosie n. 6 24020 Villa di Serio (BG) tel. ☎ 035.66.24.08 fax. ☎ 035.66.80.06

Scuola Primaria di Villa di Serio – Pradalunga – Cornale

Scuola Secondaria di primo grado di Villa di Serio – Pradalunga

www.icvilladiserio.edu.it

e-mail: bgic890008@istruzione.it

posta certificata: bgic890008@pec.istruzione.it

C.F.: 95118740166

Codice Meccanografico: BGIC890008



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Delibera n° 15 - Collegio dei docenti del 28.10.2025

Delibera n° 67 - Consiglio d'Istituto del 30.10.2025

Art. 1: Premessa

La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nel caso sia prevista la sospensione, saranno convocati i genitori dal Coordinatore di classe e/o dal Dirigente scolastico.

Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionali alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente (D.P.R. 249/98, art. 4, comma 2, 3 e 5 e successive modifiche e integrazioni: D.P.R. 21 Novembre 2007, n. 235 e D.P.R. 08 Agosto 2025, n. 134)

Art. 2: Criteri e regole generali

Ad integrazione dei principi fissati dallo **Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria**, (D.P.R. 249/98 modificato dal DPR 235/2007) e riportato integralmente in calce al presente Regolamento, sono adottati i criteri e le procedure seguenti per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari all'interno dell'Istituto:

- Le sanzioni disciplinari devono essere irrogate con la massima tempestività.
- Non sono proponibili se tardive, cioè oltre i 10 giorni di calendario successivi alla rilevazione della mancanza o dell'infrazione o da quando si sia individuato il responsabile. In caso contrario, la sanzione perderebbe la sua funzione e risulterebbe inadeguata rispetto ai bisogni formativi.
- Ogni proposta di sanzione, nei casi più gravi, deve essere presentata in forma scritta dai singoli docenti al Dirigente Scolastico e al Consiglio di Classe per l'avvio del procedimento conseguente.
- Fermo restando il principio della "responsabilità personale", vanno perseguite anche le

manifestazioni di complicità collettive negli atti e nei comportamenti che prevedono l'irrogazione di sanzioni disciplinari (*).

- e) Nei casi in cui si verificano danneggiamenti alle strutture e ai beni della scuola o delle persone, e non siano individuabili gli autori, si procede all'attribuzione della responsabilità solidale e quindi alla rifusione del danno a carico del gruppo coinvolto.
- f) Le sanzioni che comportano **allontanamento dalle lezioni** fino a quindici giorni sono adottate dal consiglio di classe.
- g) Le sanzioni che comportano **allontanamento dalla comunità scolastica** per più di quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
- h) Il temporaneo allontanamento dello studente dalle lezioni, per periodi non superiori ai quindici giorni, può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari.
- i) Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe.
- j) Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni **fino a due giorni**, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica da docenti incaricati.
- k) Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso **fra tre e quindici giorni**, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso strutture ospitanti con le quali l'istituzione scolastica ha stipulato apposite convenzioni.

In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono svolte a favore della comunità scolastica.

- l) Come sanzione senza allontanamento o in aggiunta ad una sanzione con allontanamento fino a quindici giorni, il Consiglio di classe può decidere per l'esclusione da uscite didattiche e/o dal viaggio d'istruzione (**).
- m) La tenuta giudiziale di tale disposizione dipende dalla chiarezza della sua formulazione e dalla ragionevolezza dei suoi presupposti.
- n) Qualora la sospensione avvenga in concomitanza con lo svolgimento di progetti o iniziative culturali e formative particolarmente significative per la formazione e la crescita dell'alunno, il provvedimento potrà essere posticipato a discrezione del Consiglio di classe.
- o) Nel periodo di allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo **superiore a quindici giorni**, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
- p) L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
- q) Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

Art.3: Tabella delle mancanze, delle sanzioni, dell'organo competente ad erogarle

Mancanze	Sanzioni	Organo competente
INFRAZIONI LIEVI - TAB. A		
Mancanza ai doveri scolastici	Ammonizione orale	Docente
Negligenza	Ammonizione orale	Docente
Eccessivo disturbo	Comunicazione scritta alla famiglia	Docente
Reiterate mancanze ai doveri scolastici, ripetuti casi di negligenza o di disturbo durante le lezioni	Ammonimento scritto sul Registro elettronico in modo da essere portato a conoscenza dei genitori.	Docente
	Ammonizione orale e/o scritta del Dirigente Scolastico	Dirigente Scolastico
	Sanzione senza allontanamento	Consiglio di Classe o Organo di disciplina
INFRAZIONI GRAVI - TAB. B		
Falsificazione della firma dei genitori	Allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni.	Consiglio di Classe
Sottrazione e/o furto di beni altrui	Allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni.. Riscarcimento del danno	Consiglio di Classe
Danni volontari all'edificio, alle suppellettili, alle attrezzature dell'Istituto e ai beni delle persone	Allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni.. Riscarcimento del danno	Consiglio di Classe
Impedimento svolgimento attività didattica	Allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni.	Consiglio di Classe
Mancanza di rispetto nei confronti dei compagni e/o del personale dell'Istituto	Allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni.	Consiglio di Classe
Lievi percosse ai compagni	Allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni.	Consiglio di Classe
INFRAZIONI MOLTO GRAVI - TAB. C		
Per casi di maggiore gravità e per reiterate mancanze che prevedono l'allontanamento dalle lezioni	Allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni.	Consiglio di Classe
Introduzione a scuola di bevande alcoliche, sigarette, droghe	Allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni.	Consiglio di Classe
Atteggiamenti discriminatori e di emarginazione, uso di termini offensivi e lesivi della dignità della persona, comportamenti gravi di intolleranza delle diversità	Allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni.	Consiglio di Classe
Atti di bullismo, cyberbullismo, molestie	Allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni.	Consiglio di Classe
INFRAZIONI GRAVISSIME - TAB. D		
Reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o mettono in pericolo l'incolumità delle persone. Atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti.	Allontanamento dalla comunità scolastica per più di 15 giorni. Sanzione commisurata alla gravità del comportamento.	Consiglio di Istituto
ALTRE INFRAZIONI - TAB. D		
Utilizzo del cellulare o dello smartphone Utilizzo di tablet o pc per fini non didattici	Ammonimento scritto sul Registro elettronico in modo da essere portato a conoscenza dei genitori. Nei casi più gravi, allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni.	Docente Consiglio di Classe Dirigente Scolastico
Ogni altro comportamento che, nella situazione specifica, sia ritenuto scorretto dall'insegnante	Sanzioni commisurate alla gravità del comportamento.	Docente Consiglio di Classe Dirigente Scolastico

Art. 4: Procedura da seguire in caso di sanzione senza allontanamento dalle lezioni

Il coordinatore di classe, ravvisate reiterate mancanze ai doveri scolastici o ripetuti casi di negligenza o di disturbo durante le lezioni da parte dello studente, provvederà ad informare la Dirigenza che convocherà l'Organo di disciplina – composto dal coordinatore di classe, un docente ed un genitore, con il seguente O.d.G.: “provvedimenti disciplinari a carico dell'alunno”. L'esito va comunicato alla famiglia in forma scritta.

Art. 5: Procedura da seguire in caso di allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni

Il docente interessato deve avvisare al più presto il coordinatore di classe il quale provvederà ad informare il Dirigente Scolastico che convocherà un Consiglio di Classe straordinario con il seguente O.d.G.: “provvedimenti disciplinari a carico dell'alunno”.

L'alunno minore, accompagnato dai genitori, viene convocato per esporre le proprie ragioni durante la prima fase del consiglio, durante la quale vengono esposti i fatti e ciascuno chiarisce il proprio punto di vista. Al termine i genitori dell'alunno e l'alunno vengono invitati ad uscire; devono, invece, partecipare alla seconda parte del CdC, prendendo anche parte alla votazione, i genitori rappresentanti di classe. Affinché la delibera sia valida, è necessaria la maggioranza dei voti espressi. Non si computano le astensioni. Non è richiesto il collegio perfetto quindi la presenza di tutti i componenti. L'esito va comunicato alla famiglia in forma scritta.

Art. 6: Procedura da seguire in caso di allontanamento dalla comunità scolastica per più di 15 giorni

Il docente interessato deve avvisare al più presto il coordinatore di e quindi il Dirigente Scolastico che chiederà al Presidente del Consiglio di Istituto di convocare un Consiglio di Istituto straordinario con il seguente O.d.G.: “provvedimenti disciplinari a carico dell'alunno”.

L'alunno minore, accompagnato dai genitori, viene convocato per esporre le proprie ragioni durante la prima fase del consiglio, durante la quale vengono esposti i fatti e ciascuno chiarisce il proprio punto di vista. Al termine i genitori dell'alunno e l'alunno vengono invitati ad uscire. Affinché la delibera sia valida, è necessaria la maggioranza dei voti espressi. Non si computano le astensioni. Non è richiesto il collegio perfetto quindi la presenza di tutti i componenti. L'esito va comunicato alla famiglia in forma scritta.

Art. 7: Organo di garanzia

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola. L'Organo di garanzia interno dell'istituto è un organo collegiale che viene individuato tra i componenti del Consiglio d'Istituto; di norma, è composto da un docente e da due rappresentanti eletti dai genitori ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Il suo funzionamento è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa.

Art. 8: Riserva per la Scuola Primaria

Per gli alunni della Scuola Primaria le sanzioni restano, di norma, limitate alle tipologie contrassegnate dalla Tab. A nella tabella all'art. 3 del presente Regolamento di disciplina.

() La giurisprudenza afferma che la scuola possa e debba considerare come rilevanti le mancanze e le condotte scorrette (anche se realizzate nei social network) che presentino un qualche collegamento con la comunità scolastica in senso ampio (ossia offensiva di allievi, docenti e personale amministrativo). E ciò anche se i fatti siano commessi in altra sede e fuori dall'orario scolastico.*

*(**) L'esclusione da uscite didattiche e/o dal viaggio d'istruzione è stata ritenuta più volte legittima dalla giurisprudenza (si veda, di recente, T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI – Sez. IV - Sentenza 20/05/2025 n° 3884 in LexForschool). La giurisprudenza amministrativa che si è espressa sulla questione ha anche messo in evidenza la finalità educativa di tale sanzione.*